

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.1)

All'Azienda USL
..... -
.....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere riguardo il rilascio di cartella clinica.

Con nota in data 19.3.2007, l'Azienda USL,
..... -....., ha chiesto il parere di questa Commissione "sul giusto
comportamento da adottare" riguardo la richiesta di accesso " a firma dell'avv.
....., per conto del sig., diretta all'acquisizione della cartella clinica
inerente il sig.".

L'avvocato ha motivato la sua richiesta facendo un generico riferimento
ad indagini difensive ex art. 391 quater cpp per conto del sig. "in relazione
all'infortunio sul lavoro occorso in data 30.11.2006 al sig. ed al conseguente
procedimento presso la Procura della Repubblica di"

La Commissione ritiene che la richiesta dell'avvocato, così come
formulata, sia troppo generica : non si chiarisce il collegamento esistente tra il sig.
..... e il sig. e non si motiva quindi l'interesse all'accesso ai
documenti con riferimento specifico alla fattispecie in esame.

In via generale, peraltro, si osserva che, a mente dell' art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003,
"quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il
trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la
richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile".

Il diritto di difesa è sicuramente di pari rango rispetto al diritto alla salute e quindi, con
riferimento al quesito in esame, l'accesso, in presenza di un'istanza correttamente motivata, è
consentito qualora l'acquisizione della cartella clinica sia necessaria per l'esercizio del diritto
di difesa del richiedente.

Il Garante per la Protezione dei dati personali ha, peraltro, precisato che "la
valutazione sull'istanza di accesso o di comunicazione non deve essere circoscritta al
raffronto fra i diritti coinvolti, ma deve basarsi anche sull'ulteriore verifica volta ad
appurare -anche ai fini dell'accoglimento solo parziale dell'istanza- se i dati o tutti i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oggetto di richiesta siano
effettivamente "necessari" al fine di far valere o difendere gli equivalenti diritti in sede
contenziosa (cfr., art. 16, comma 1, lett. b) d.lgs. 135/1999 ; Cons. Stato Sez. VI n.
2542/2002 e TAR Emilia Romagna-Bologna n. 1207/2001)".

Lo stesso Garante ha poi specificamente affermato che "a conclusioni analoghe a
quelle sopra indicate in tema di "pari rango" deve pervenirsi per il caso in cui la richiesta di
accesso o di comunicazione di dati sia formulata dal difensore ai sensi della disciplina sulle
investigazioni difensive introdotta dalla legge n. 397/2000 e, in particolare, dell'art. 391-
quater del codice di procedura penale. Ciò è confermato espressamente dall'art. 71 del
Codice, che ha introdotto questo chiarimento il quale opera a prescindere dalla qualificazione
che si intenda assegnare sul piano sistematico alla facoltà prevista da tale art. 391-quater,

riguardato alla luce del generale diritto di accesso a documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni” (cfr., Provvedimento a carattere generale del Garante per la Protezione dei dati personali 9 luglio 2003 [doc. web n. 29832], intitolato ‘Dati sanitari. Provvedimento generale sui diritti di "pari rango"’).

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.2)

Alla R.A.
.....

Alla sig.ra

OGGETTO: Richiesta di parere della R.A. e della sig.ra

Con note in data 26.7.2007 e 30.7.2007, la R.A. e la sig.ra hanno chiesto chiarimenti sul contenuto del parere di questa Commissione del 11.6.2007 riguardante l'accesso ai documenti "per la pratica"

Nel confermare il contenuto del suddetto parere, si assicura che la Regione coinvolta è l'..... e che la richiesta del citato parere è stata effettuata dalla R.A.

Riguardo il quesito posto sia dalla sig.ra che dalla ditta R.A., si osserva che, come peraltro già affermato nella nota del 11.6.2007, la sig.ra ha chiesto l'accesso alla Regione della documentazione, relativa al finanziamento erogato alla sig.ra, nella sua qualità di proprietaria di parte del complesso immobiliare oggetto del restauro, per il quale è stato chiesto il finanziamento stesso.

Sussisteva, quindi, un interesse diretto, concreto ed attuale, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, della sig.ra all'accesso alla documentazione richiesta.

Nel parere summenzionato, peraltro, la Commissione ha osservato che "le Amministrazioni competenti sono tenute a dare comunicazione ai controinteressati delle richieste di accesso che li riguardano e devono aspettare il decorso di dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione per provvedere sull'istanza di accesso.

Come è noto, poi, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 il diritto d'accesso ai documenti amministrativi prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo quando l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente: se è vero che la sig.ra ha dimostrato di avere interesse alla documentazione richiesta perché l'immobile di cui al finanziamento è in comproprietà con la sig.ra, è anche vero che la giurisprudenza ha più volte sottolineato che l'Amministrazione competente, a tutela della riservatezza dei controinteressati e a prescindere dal fatto che il documento oggetto del diritto di accesso contenga "dati sensibili", è tenuta alla copertura dei dati non utilizzati, come, riguardo la fattispecie in esame, potrebbero essere 'gli estremi del c/c bancario' della R.A.".

Di conseguenza, riguardo il chiarimento richiesto nella nota del 26.7.2007 dalla ditta R.A., e cioè "se in qualità di controinteressata anche la R.A. doveva essere avvisata nei modi e nei termini di legge", si osserva che la risposta al quesito è positiva nel caso in cui risultino consegnati alla richiedente sig.ra documenti riguardanti specificamente la stessa ditta R.A.

Si conferma, infine, con riferimento a quanto rilevato anche dalla sig.ra , quanto già detto nel precedente parere.

"Se è vero che la sig.ra ha dimostrato di avere interesse alla documentazione richiesta perché l'immobile di cui al finanziamento è in comproprietà con la sig.ra, è anche vero che la giurisprudenza ha più volte sottolineato che l'Amministrazione competente, a tutela della riservatezza dei controinteressati e a prescindere dal fatto che il documento oggetto del diritto di accesso contenga 'dati

sensibili', è tenuta alla copertura dei dati non utilizzati", come, riguardo la fattispecie in esame, potrebbero essere, secondo quanto riferito nella richiesta di parere, alcuni dei documenti ed informazioni riguardanti la citata sig.ra

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.3)

Alla Prefettura di
Ufficio Territoriale del Governo

.....
.....

OGGETTO:Richiesta di parere su istanza di accesso da parte di consiglieri comunali (rif. prot. N./2007 Area II)

Con nota del 6 luglio 2007 la Prefettura di ha chiesto di conoscere se l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi sia riconosciuto ex art. 43 del d.lgs n. 267/2000 a un consigliere comunale relativamente alle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale aventi ad oggetto la concessione di contributi a persone bisognose, ad enti e associazioni (la richiesta è formulata con riferimento a una fattispecie relativa al Comune di).

In termini generali, la Commissione ha già avuto modo di affermare come le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrano nelle facoltà di esercizio del loro *munus*, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza del Consiglio di Stato, il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale, ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, anche l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale.

Da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni: ciò perché ai sensi degli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 legge 7 agosto 1990, n. 241, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato.

In particolare, il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto, "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Ciò non esclude, peraltro, che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleggi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso.

Di recente, poi, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che “tra l’accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l’accesso del Consigliere comunale di cui all’art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione”.

Per quanto riguarda l’esigenza di garantire il diritto alla riservatezza dei terzi che sono menzionati nella delibera, è sufficiente ricordare che il Consigliere comunale, da una parte, ha l’obbligo di utilizzare le notizie esclusivamente ai fini dell’espletamento del proprio mandato e, dall’altra, è tenuto al segreto d’ufficio, non potendo divulgare le informazioni delle quali è venuto a conoscenza nell’esercizio del mandato stesso.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.4)

Alla Comunità Montana
.....

OGGETTO:Richiesta di parere in merito all'accessibilità da parte di un ex Consigliere agli atti della Comunità Montana

Con la nota in data 27 settembre 2006, il Commissario Prefettizio della Comunità Montana in oggetto, ha richiesto il parere della Commissione in merito ad una richiesta di accesso agli atti relativi a delibere di incarico a professionisti e relativi mandati di pagamento da parte di un consigliere della Comunità stessa, "sospeso" per effetto del commissariamento.

La Commissione ritiene in merito che al momento in cui è stata formulata la richiesta di parere, il Consigliere dell'Ente non risultava ricoprire l'incarico per effetto del provvedimento di Commissariamento dell'Ente stesso, giusta quanto comunicato con la predetta nota cui si risponde e che, pertanto, non ricorrevano i presupposti relativi all'interesse all'espletamento del mandato quale consigliere comunitario; fattispecie, questa, che, di regola, trova espressa previsione nei regolamenti per l'esercizio del diritto di accesso delle Comunità Montane.

Pertanto, nel caso di specie, risulta applicabile l'accesso di cui all'art. 22 della legge 241/90 che consente al singolo di conoscere atti e documenti al fine di predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese. In tal caso, però, occorre dimostrare la sussistenza di un interesse, personale e concreto, giuridicamente protetto.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.5)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Coni – Federazione Italiana

Fatto

Il sig., tramite il legale rappresentante, ha presentato istanza di accesso alla Federazione Italiana avente ad oggetto i contratti relativi a tutti i match disputati in Italia. A seguito di una nota con la quale la Federazione ha chiesto all'istante di specificare i motivi posti a fondamento dell'istanza, il sig. ha integrato la precedente richiesta chiarendo che i contratti sono indispensabili per effettuare una ricostruzione della storia pugilistica dell'istante in vista di un'adeguata tutela dei suoi diritti, anche in relazione all'esecuzione dei contratti medesimi.

Avverso il silenzio rigetto della Federazione Italiana il sig., ha presentato ricorso, il 13 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Federazione Italiana l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

La Federazione Italiana con nota del 20 dicembre 2007 ha trasmesso al ricorrente e, per conoscenza, alla scrivente Commissione copia di tutti i contratti relativi agli incontri professionistici sostenuti dal ricorrente in Italia. Ha precisato la Federazione di non essere parte dei rapporti contrattuali richiesti e di intervenire nei rapporti medesimi solo in caso di contestazioni motivate ed immediatamente presentate al Commissario di Riunione al termine dell'incontro. Pertanto, la Federazione non possedendo i documenti richiesti si è avvalsa per il loro reperimento della società

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.6)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza Tenenza di

Fatto

L'Appuntato scelto, al fine di acquisire gli elementi necessari per tutelare i propri interessi giuridici, ha presentato istanza di accesso ai documenti della propria cartella personale detenuti dalla Tenenza di, ivi compresi eventuali documenti considerati riservati.

Riferisce, infatti, l'istante che nella decisione del Comando Provinciale Guardia di Finanza di, n. 12947 del 6 giugno 2007, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento inerente lo specchio valutativo per il periodo dal 21 luglio 2006 al 2 marzo 2007, sono genericamente citati documenti ignoti all'istante.

A seguito del provvedimento di accoglimento dell'istanza l'Appuntato scelto si è recato presso gli uffici dell'amministrazione e, dopo avere esaminato i documenti indicati dall'amministrazione, ha indicato quelli oggetto di estrazione di copia. Sostiene, tuttavia, l'istante di avere potuto esaminare solo i documenti selezionati dall'amministrazione e non quelli presenti nella propria cartella personale; in particolare, lamenta l'istante di non avere potuto accedere ai documenti genericamente richiamati nella decisione su citata del 6 giugno 2007.

Pertanto, al fine di potere accedere a tutti i documenti presenti nella propria cartella l'Appuntato scelto ha confermato la precedente istanza di accesso, dichiarando di volere accedere anche ai documenti qualificati "riservati"; l'amministrazione con nota del 3 dicembre 2007, ha negato l'accesso affermando l'insussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, l'assenza di una correlazione tra i documenti richiesti e l'interesse vantato, la genericità dell'istanza.

Avverso il provvedimento di rigetto l'Appuntato scelto ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Guardia di Finanza Tenenza di, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

L'amministrazione ha parzialmente negato l'accesso ai documenti richiesti.

Ma a tenore della giurisprudenza "il pubblico dipendente ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, acquisito nel fascicolo personale, in quanto potenzialmente munito di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego" anche "al fine di verificarne la corretta tenuta ed eventualmente acquisire elementi che potrebbero rivelarsi utili e/o necessari per attivare iniziative volte alla tutela dei suoi interessi ovvero per avanzare pretese comunque

connesse al rapporto intercorso con l'amministrazione" (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 10 marzo 2006, n. 1862).

L'accesso, poi, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. *d*, legge n. 241 del 1990, deve essere consentito anche ai documenti rappresentativi di mera attività interna dell'amministrazione, a prescindere dal fatto che essi siano stati o meno concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Guardia di Finanza - Tenenza di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.7)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza Tenenza di

Fatto

Il sig. ha presentato il giorno 6 novembre 2007 istanza di accesso avente ad oggetto ogni atto e documento, nota, appunto o comunicazione d'ufficio, pur avente efficacia meramente interna all'amministrazione, redatta dai militari in forza al Comando di, nonché ogni comunicazione avuta con i Comandi sovraordinati riferibili al richiedente a partire dal 1 gennaio 2003 e detenuti dalla Tenenza di

Tale istanza è stata presentata dopo che l'Appuntato scelto è venuto a conoscenza, a seguito dell'estrazione di copia dei documenti che hanno contribuito alla formazione del documento caratteristico, dell'esistenza di rapporti di servizio redatti dal Luogotenente. e da altri militari nonché di altro carteggio utilizzato per la compilazione della documentazione caratteristica.

L'amministrazione, con provvedimento del 3 dicembre 2007, ha negato l'accesso ai chiesti documenti asserendo l'indeterminatezza, la genericità, il carattere esplorativo della richiesta, nonché l'inesistenza di un interesse concreto dell'istante a tutela di interessi giuridicamente tutelati.

Avverso il provvedimento di rigetto il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare, alla Guardia di Finanza Tenenza di, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione con nota del 24 dicembre 2007, dopo avere ripercorso la vicenda che ha preceduto l'odierno ricorso, ha ribadito di avere consentito, il 29 ottobre 2007, l'accesso ad ogni atto e documento formale, nota, appunto e comunicazione d'ufficio, pur avente efficacia meramente interna all'amministrazione, custodito presso la Tenenza, che ha contribuito alla preparazione ed alla formazione del documento caratteristico riconducibile al richiedente. Tuttavia, nulla riferisce in ordine ai documenti richiesti dal ricorrente.

La scrivente Commissione invita, pertanto, la Guardia di Finanza Tenenza di a far conoscere se i documenti richiesti sono detenuti dall'amministrazione e, ove esistenti, la motivazione a sostegno del provvedimento di diniego. I termini per la presentazione del ricorso sono interrotti in attesa della risposta dell'amministrazione.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.8)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.
contro

Amministrazione resistente: Poste Italiane s.p.a.

Fatto

Il dott., avendo riscontrato sul proprio corrente *on line* la presenza di cinque operazioni di addebito dal medesimo non effettuate né autorizzate, ha chiesto, su indicazione della Polizia postale di, alle Poste Italiane s.p.a. il dettaglio delle operazioni sconosciute.

In particolare, il correntista, con nota del 6 settembre 2007, ha chiesto alle Poste Italiane s.p.a. di potere acquisire tutte le informazioni relative alle operazioni sconosciute su conto BancoPosta on-line ccp n. dal 22 al 27 agosto 2007, al fine di potere consentire lo svolgimento delle investigazioni difensive.

Le Poste Italiane s.p.a. con nota del 15 novembre 2007 hanno negato l'accesso alle informazioni atteso che sulla vicenda sono in corso di svolgimento indagini da parte della Polizia Giudiziaria; proseguono poi le Poste Italiane s.p.a. che la posizione del correntista potrà essere valutata al termine delle indagini ed in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità.

Avverso il provvedimento di rigetto il dott. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alle Poste Italiane s.p.a. il rilascio delle informazioni richieste e di condannare Poste Italiane s.p.a. al risarcimento dei danni.

Specifica il ricorrente che le informazioni richieste sono volte a supportare un'azione di responsabilità civile nei confronti di Poste Italiane s.p.a. per mancata adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 196 del 2003.

Diritto

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto di accedere ad informazioni relative ad operazioni effettuate sul proprio conto corrente.

Le Poste italiane s.p.a. hanno negato l'accesso affermando l'esistenza di indagini della Polizia Giudiziaria.

In generale si ricorda che tra i casi di segreto previsti dall'ordinamento a preclusione del diritto di accesso, rientra quello istruttorio in sede penale, delineato dall'art. 329 c.p.p., a tenore del quale "gli atti di indagine compiuti dal p.m. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari". Tuttavia, il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. non costituisce un motivo legittimo di diniego all'accesso dei documenti, fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro.

Pertanto, le Poste italiane s.p.a., qualora l'autorità giudiziaria non abbia provveduto ad acquisire i documenti con un provvedimento di sequestro, sono tenute a concedere al ricorrente l'accesso ai documenti richiesti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, Poste Italiane s.p.a. a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.9)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Giunta Regionale della, A.G.C. Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le A.A.S.S.L.L. – Settore Gestione Ruolo Personale,

Fatto

Il sig., il giorno 28 novembre 2007, ha presentato alla Giunta Regionale della istanza di accesso al contratto di lavoro con il quale è stato conferito al dott. l'incarico di coordinatore dell'Area 20 dell'Assessorato Regionale alla sanità ed alle relazioni conclusive dell'ispezione effettuata il 14 aprile 2004 a seguito di un esposto dell'istante che specificava che i documenti richiesti gli erano necessari per difendersi in giudizio per diffamazione nei confronti del dott.

L'amministrazione, con nota del 5 dicembre 2007, dopo avere ricevuto la motivata opposizione del controinteressato, ha negato l'accesso ai chiesti documenti affermando l'assenza di un nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e il giudizio pendente, essendo volto quest'ultimo alla dimostrazione del carattere diffamatorio delle dichiarazioni rese dall'istante, nonché la prevalenza del diritto alla riservatezza del controinteressato dott. rispetto al diritto di accesso, così come indicato al paragrafo 2 punto 6, dell'allegato al regolamento regionale per il diritto di accesso n. 2 del 31 luglio 2007.

Avverso il provvedimento di rigetto del 5 dicembre 2007 ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Giunta Regionale della, A.G.C. Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le A.A.S.S.L.L. l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva che la competenza avverso le determinazioni con le quali le amministrazioni comunali, provinciali regionali negano o differiscono l'esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990), spetta al difensore civico, mentre la Commissione per l'accesso è competente avverso i provvedimenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi riesamina le determinazioni con le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato negano o differiscono l'esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.10)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei ministri

Fatto

Il Sig., dirigente in quiescenza del, con diverse richieste di accesso ha chiesto sia al che al l'ostensione di documenti. In particolare, con istanza del 26 giugno 2007, l'odierno ricorrente ha chiesto e successivamente (in data 12 ottobre u.s.) effettuato l'accesso a due documenti specificamente indicati, chiedendo inoltre di poter accedere a tutta la documentazione detenuta dalle amministrazioni e concernente la sua persona.

L'amministrazione, con nota interlocutoria del 6 settembre, chiedeva all'odierno ricorrente di meglio specificare l'interesse posto a fondamento dell'istanza relativa a tutta la documentazione posseduta dall'amministrazione. Il sig., pertanto, ha dapprima (in data 10 settembre u.s.) rinnovato la richiesta medesima, e, in un secondo momento (il 17 ed il 19 settembre 2007), specificato l'interesse legittimante l'istanza. Non avendo ottenuto risposta a tali ultime istanze, in data 15 ottobre ha presentato ricorso a questa Commissione per le decisioni di competenza contro il silenzio *medio tempore* formatosi. Nella seduta della scrivente Commissione tenutasi in data 8 novembre 2007, si osservava che la nota interlocutoria dell'amministrazione del 6 settembre non costituiva propriamente diniego di accesso quanto, piuttosto, richiesta di chiarimenti all'odierno ricorrente. Tale profilo era confermato dalla circostanza che la suddetta nota si chiudeva con l'affermazione secondo cui l'amministrazione, a seguito dei chiarimenti richiesti, avrebbe concesso l'accesso "...limitatamente alla documentazione contenuta nel fascicolo personale". Pertanto, in considerazione del fatto che alla data di proposizione del gravame (15 ottobre 2007) non si era ancora formato il silenzio sull'istanza del sig., la Commissione invitava lo stesso a precisare se, maturati i termini per il silenzio, l'amministrazione avesse o meno provveduto a consentire l'accesso. In data 26 novembre 2007, il sig. comunicava che la propria richiesta di accesso inoltrata al era rimasta completamente disattesa.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente è preordinata alla conoscenza di documenti relativi alla sua persona e verosimilmente contenuti nel suo fascicolo personale. In merito all'accessibilità di tali documenti la giurisprudenza sia della scrivente Commissione che del giudice amministrativo si è espressa costantemente a favore dell'accedente. In tal senso, *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 24/05/1996, n. 727, a giudizio del quale "Il diritto di accesso alla documentazione del fascicolo personale non può essere escluso, nei confronti del pubblico impiegato che intenda procedere ad una ricognizione storica

degli atti che lo riguardano, pur in assenza di un concreto ed immediato interesse alla verifica” (in senso conforme, T.A.R. Marche, 11/10/2002, n. 1138; T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 10/04/2003, n. 369, per il quale “Spetta al pubblico dipendente il diritto di accesso ai documenti che direttamente lo riguardano, compresi gli atti provenienti da terzi, come gli esposti riguardanti il comportamento del dipendente della P.A., i quali sono potenzialmente dotati di rilievo amministrativo nello svolgimento del rapporto di impiego, anche in quanto acquisibili al fascicolo personale”).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.11)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra
contro

Amministrazione resistente: Direzione provinciale del lavoro di-
Servizio ispettivo

Fatto

La sig.ra, titolare di un'edicola sita in, veniva sottoposta ad accertamento ispettivo da parte dell'amministrazione resistente in data 28 novembre 2006. In seguito, l'odierna ricorrente proponeva accesso informale e successivamente al diniego opposto, accesso formale al fine di accedere a tutti i documenti relativi al procedimento ispettivo avviato nei suoi confronti. In data 14 dicembre l'amministrazione negava l'accesso.

Successivamente l'interessata veniva a conoscenza di alcune dichiarazioni rese da clienti abituali dell'edicola che avrebbero costituito il punto d'avvio dell'indicato procedimento ispettivo e pertanto proponeva nuova richiesta di accesso (datata 26.7.2007) tesa a conoscere la richiesta di intervento ispettivo nonché la dichiarazione resa "da tali sedicenti clienti abituali". L'amministrazione negava nuovamente l'accesso adducendo l'inattualità dell'interesse della ricorrente. Contro tale ultimo diniego la sig.ra ha presentato in data 14.9.2007 ricorso alla scrivente Commissione. Nella seduta del 15 ottobre u.s., la scrivente Commissione, rilevata la presenza di controinteressati all'accesso nelle persone di coloro che avrebbero reso la dichiarazioni che hanno dato l'avvio al procedimento ispettivo, invitava l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dalla sig.ra ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006. L'amministrazione assolveva l'incombente in data 19 novembre 2007, dandone comunicazione alla scrivente Commissione il successivo 10 dicembre.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. Quanto all'accessibilità di denunce e/o esposti che abbiano dato luogo a procedimenti ispettivi, la giurisprudenza del giudice amministrativo si è espressa sin dal 1998 affermando il principio secondo il quale "...la tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo alla legalità repubblicana" (Sez. V, 22 giugno 1998, n. 923). Tale orientamento è stato confermato, sia pure con qualche pronuncia di segno parzialmente contrario, anche di recente; tra le altre si veda la decisione n. 3601, del 25 giugno 2007 del Consiglio di Stato (Sezione V), in forza della quale l'accedente deve poter conoscere i contenuti e gli autori di esposti o denunce che abbiano costituito la base per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio. D'altronde l'impugnato diniego si fonda sull'inattualità dell'interesse dell'accedente. Sul punto, viceversa, la scrivente Commissione rileva come l'attualità dell'interesse ad accedere ai documenti oggetto dell'istanza sussista, in considerazione dell'esperibilità di altre forme di tutela nei confronti

dell'amministrazione a salvaguardia delle situazioni giuridiche soggettive della sig.ra
.....

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.12)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Dott.
contro

Amministrazione resistente: Comune di- Servizio gestione entrate

Fatto

Il dott. riferisce di aver presentato in data 20 agosto u.s. richiesta di accesso all'amministrazione resistente tesa al rilascio di copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale in data 11.11.2006 gli era stato notificato l'avviso di accertamento per omesso pagamento dell'ICI per l'anno 2001. Nei trenta giorni successivi l'amministrazione non ha dato riscontro all'istanza e, pertanto, il dott. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio della P.A., motivandolo in funzione della volontà di presentare ricorso avverso l'avviso di accertamento alla competente Commissione tributaria. Il ricorrente dichiara inoltre l'impossibilità di rivolgere il gravame al difensore civico sia comunale che provinciale, attesa la loro mancata istituzione. Nella seduta del 15 ottobre 2007 la scrivente Commissione invitava l'amministrazione comunale ad accertare e comunicare se il difensore civico fosse stato o meno istituito a livello, oltre che comunale, anche provinciale e regionale, interrompendo il termine per la decisione sul ricorso. In data 20 novembre 2007 l'amministrazione assolveva in parte l'incombente, comunicando la mancata istituzione a livello comunale del difensore civico e tacendo sull'eventuale istituzione a livello provinciale o regionale.

Diritto

Pur in assenza di notizie sull'istituzione del difensore civico provinciale e/o regionale, la scrivente Commissione rileva l'avvenuta cessazione della materia del contendere in merito al ricorso proposto dal sig. Il Comune di, invero, ha allegato alla citata nota del 20 novembre 2007 due comunicazioni inviate all'odierno ricorrente (in data 30 agosto 2007) e al suo legale avv. (in data 15 ottobre 2007), con le quali si dava atto dell'avvenuta spedizione del documento richiesto. In particolare la prima spedizione effettuata direttamente all'indirizzo del ricorrente non aveva esito positivo e pertanto il 15 ottobre successivo l'amministrazione provvedeva ad inviare direttamente allo studio legale dell'odierno ricorrente la documentazione richiesta.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.13)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Comando della Guardia di Finanza- Gruppo di

Fatto

Il Sig. riferisce di aver presentato in data 20 gennaio 2006 richiesta di accesso all'amministrazione resistente tesa alla visione ed al rilascio di copia di tutti i documenti contenuti nel proprio fascicolo personale compresi quelli costituenti il c.d. faldone riservato, specificando il proprio interesse ad accedere. Con nota datata 8 febbraio l'amministrazione respingeva l'istanza in quanto non idonea ad identificare i documenti oggetto della richiesta di accesso e con l'invito a meglio precisare i documenti stessi nonché il proprio interesse all'accesso. Sulla vicenda si innestava procedimento giurisdizionale dinanzi al competente TAR il quale respingeva il ricorso presentato contro il provvedimento dell'amministrazione ritenendo la richiesta generica e dal tenore meramente esplorativo, ferma restando la facoltà di presentare nuova richiesta di accesso recante le integrazioni richieste dall'amministrazione intimata.

In data 13 ottobre 2007, pertanto, il maresciallo reiterava la propria richiesta di accesso specificando nel dettaglio l'oggetto della propria istanza. In particolare la richiesta veniva formulata con riferimento alla propria cartella personale e/o nominativa detenuta dall'amministrazione resistente al fine di poter tutelare i propri interessi con specifico riguardo alla condotta asseritamente integrante gli estremi del *mobbing* da parte del Comando della Guardia di Finanza. A titolo esemplificativo l'odierno ricorrente specificava il contenuto di alcuni dei documenti oggetto della richiesta. In data 14 novembre 2007 l'amministrazione confermava il proprio diniego ritenendo la richiesta del maresciallo generica e volta ad esercitare un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione. Contro tale ultimo provvedimento il maresciallo..... in data 12 dicembre ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 12 gennaio 2008, l'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni insistendo per il rigetto del gravame. In particolare il Comando della Guardia di Finanza rileva che la cartella nominativa oggetto di richiesta da parte del ricorrente, contiene anche le informative alla polizia giudiziaria e le comunicazioni delle notizie di reato, rilevando altresì che entrambe le tipologie documentali sono sottratte all'eccesso dall'articolo 24, comma 6, lettera c), l. n. 241/90.

Diritto

Preliminarmente la Commissione, letta la memoria difensiva dell'amministrazione del 12 gennaio u.s., rileva che il riferimento all'art. 24, comma 6, lettera c), è generico. In particolare, la scrivente chiede di sapere se l'amministrazione ha emanato il regolamento recante la disciplina dei casi di esclusione; chiede altresì di conoscere con

maggior dettaglio la fase di avanzamento dei procedimenti penali relativi alle comunicazioni di reato cui l'amministrazione stessa fa cenno nella memoria difensiva. Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui saranno fornite a questa Commissione le suddette notizie.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a fornire le notizie di cui in motivazione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione istruttoria.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.14)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Comando della Guardia di Finanza- Gruppo di
.....

Fatto

Il Sig. riferisce di aver presentato in data 20 gennaio 2006 richiesta di accesso all'amministrazione resistente tesa alla visione ed al rilascio di copia di tutti i documenti contenuti nel proprio fascicolo personale compresi quelli costituenti il c.d. faldone riservato, specificando il proprio interesse ad accedere. Con nota datata 8 febbraio l'amministrazione respingeva l'istanza in quanto non idonea ad identificare i documenti oggetto della richiesta di accesso e con l'invito a meglio precisare i documenti stessi nonché il proprio interesse all'accesso. Sulla vicenda si innestava procedimento giurisdizionale dinanzi al competente TAR il quale respingeva il ricorso presentato contro il provvedimento dell'amministrazione ritenendo la richiesta generica e dal tenore meramente esplorativo, ferma restando la facoltà di presentare nuova richiesta di accesso recante le integrazioni richieste dall'amministrazione intimata.

In data 13 ottobre 2007, pertanto, il maresciallo reiterava la propria richiesta di accesso specificando nel dettaglio l'oggetto della propria istanza. In particolare la richiesta veniva formulata con riferimento alla propria cartella personale e/o nominativa detenuta dall'amministrazione resistente al fine di poter tutelare i propri interessi con specifico riguardo alla condotta asseritamente integrante gli estremi del *mobbing* da parte del Comando della Guardia di Finanza. A titolo esemplificativo l'odierno ricorrente specificava il contenuto di alcuni dei documenti oggetto della richiesta. In data 14 novembre 2007 l'amministrazione confermava il proprio diniego ritenendo la richiesta del maresciallo generica e volta ad esercitare un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione. Contro tale ultimo provvedimento il maresciallo in data 12 dicembre ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 10 gennaio 2008, l'amministrazione di ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni insistendo per il rigetto del gravame. Considerata la connessione oggettiva del presente gravame con quello rivolto al Comando della Guardia di Finanza di in cui l'amministrazione ha rilevato che la cartella nominativa oggetto di richiesta da parte del ricorrente, contiene anche le informative alla polizia giudiziaria e le comunicazioni delle notizie di reato, rilevando altresì che entrambe le tipologie documentali sono sottratte all'eccesso dall'articolo 24, comma 6, lettera c), l. n. 241/90, la Commissione ritiene di estendere il contenuto delle suddette controdeduzioni anche al presente ricorso.

Diritto

Preliminarmente la Commissione, letta la memoria difensiva dell'amministrazione di del 12 gennaio u.s. e consideratone il tenore, rileva che il riferimento

all'art. 24, comma 6, lettera c), è generico. In particolare, la scrivente chiede di sapere se l'amministrazione ha emanato il regolamento recante la disciplina dei casi di esclusione; chiede altresì di conoscere con maggiore dettaglio la fase di avanzamento dei procedimenti penali relativi alle comunicazioni di reato cui l'amministrazione stessa fa cenno nella memoria difensiva. Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui saranno fornite a questa Commissione le suddette notizie.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a fornire le notizie di cui in motivazione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione istruttoria.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.15)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Resistente : Direzione Scolastica statale di

Fatto

L'Ufficio scolastico provinciale di ha inviato a, insegnante presso la Direzione didattica statale di, la contestazione di aver fatto firmare ad un genitore , rappresentante di classe , una lettera , dalla stessa sig.ra predisposta , con la quale si chiedeva la variazione dell'assegnazione delle classi.

Con istanza del 20.10.2007 la sig.ra ha chiesto a detta Direzione , adducendo di dover apprestare le sue difese nell'iniziato procedimento disciplinare , di aver accesso ai documenti, da essa Direzione formati, su un episodio di violenza accaduto ad opera dell'insegnante, episodio che il dirigente scolastico in una conversazione telefonica le avrebbe confermato essere avvenuto.

Con nota del 30.10.2007 la Direzione ha comunicato che "l'istanza non era pertinente con il procedimento" e che gli atti relativi a tale procedimento avrebbero potuto essere richiesti all'Ufficio scolastico provinciale di

Avverso il diniego contenuto in tale nota la sig.ra ha proposto ricorso a questa Commissione, notificandolo anche alla controinteressata sig.ra

La Direzione didattica ha inviato memoria , nella quale deduce la genericità della istanza di accesso e la non pertinenza dei documenti richiesti con la contestazione.

Con decisione in data 22 novembre 2007 la Commissione ha rilevato la necessità di un'istruttoria al fine di acquisire una dettagliata relazione della Direzione scolastica disull'episodio di violenza accaduto ad opera dell'insegnante

Con nota in data 12.12.2007, il Dirigente scolastico di ha affermato che "agli atti della scuola non esiste documentazione scritta né verbalizzazione di comunicazioni orali in relazione agli asseriti e presunti fatti di violenza che a detta della sig.ra si sarebbero verificati in un tempo non precisato nella scuola ad opera dell'insegnante".

Diritto

Come è noto, ai fini del diritto di accesso, ai sensi dell'art. 22, lett. d, della legge 7 agosto 1990, n. 241 per «documento amministrativo» "si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Il Dirigente scolastico di ha affermato che “agli atti della scuola non esiste documentazione scritta né verbalizzazione di comunicazioni orali in relazione agli asseriti e presunti fatti di violenza che a detta della sig.ra si sarebbero verificati in un tempo non precisato nella scuola ad opera dell’insegnante”.

Allo stato, quindi, il ricorso della sig.ra va rigettato considerato che, per giurisprudenza costante, nell’ambito di operatività della norma che prevede l’accesso agli atti disciplinato dal capo quinto della legge n. 241 del 1990, non è ricompreso l’accesso c.d. informativo che introduce a carico dell’amministrazione un’attività di cognizione e di giudizio non ancora tradotta nello strumento documentale; sul punto, ai sensi dell’art. 22 comma 4, nel testo novellato dall’art. 15 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, “non sono accessibili le informazioni in possesso della pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo” (Consiglio di Stato, sez. IV, 21 settembre 2005 n. 4929).

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.16)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.ra
contro

Amministrazione resistente : Ministero della Difesa

Fatto

Con istanza di accesso in data 19.3.2007, la sig.ra ha chiesto al Direttore Generale per il Personale Civile presso il Ministero della Difesa di “prendere visione ed avere copia di tutti gli atti del procedimento” che hanno comportato la modifica di una graduatoria concorsuale penalizzandola.

La ricorrente, infatti, aveva partecipato al percorso formativo per il passaggio, all'interno dell'area funzionale B, dalla posizione economica B1 alla posizione economica B2.

A seguito della riformulazione della graduatoria finale, veniva portata dal quarto al quinto posto.

Avverso il silenzio serbato sull'istanza , la sig.ra ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

La Commissione, nella seduta del 7 luglio 2007, ha rilevato che la ricorrente, a seguito del decreto del Ministero della Difesa in data 20.2.2007 di riformulazione della graduatoria, è risultata collocata dopo il sig. (che è risultato in possesso di un titolo di preferenza).

Di conseguenza, la Commissione , sospesa ogni definitiva pronuncia, ha invitato il Ministero della Difesa a provvedere alla comunicazione del ricorso al controinteressato nei modi di legge .

Con nota in data 7.12.2007 n. 83573, il Ministero della Difesa ha comunicato di aver notificato il ricorso al controinteressato sig. e di aver trasmesso, con altra nota in data 7.12.2007 n. 83570, alla sig. la documentazione oggetto della richiesta di accesso.

Il ricorso è quindi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso proposto dalla sig.ra

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.17)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente : Corte dei Conti

Fatto

Con istanza in data 10.10.2007, premesso di aver partecipato al concorso, per titoli ed esami , a trenta posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei Conti, ha chiesto alla citata amministrazione l'accesso alla seguente documentazione:

1. verbale con cui la commissione ha stabilito i criteri per la correzione degli elaborati scritti;
2. propri elaborati scritti, con il relativo verbale di correzione della giornata;
3. elaborati, anonimi, di uno dei candidati che abbia riportato una delle votazioni minime previste dal Bando per l'ammissione alle prove orali.

Avverso il tacito diniego a seguito della mancata risposta all'istanza il sig., con atto datato 12.12.2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L'interessato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta.

Infatti, il sig. Grasso ha partecipato alla suddetta procedura concorsuale ed ha, quindi, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, all'accesso ai documenti richiesti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.18)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: I.N.P.S. – Direzione Provinciale di

Fatto

Il signor, in data 11 maggio 2007, ha presentato all'INPS di una domanda di accesso alla documentazione amministrativa avente ad oggetto un verbale di accertamento, redatto nel corso di un'ispezione avvenuta presso la propria ditta, per potere prendere visione, in particolar modo, delle dichiarazioni rese dagli ex lavoratori agli ispettori di vigilanza nel corso dello stesso accertamento.

Con nota del 5 giugno 2007, l'I.N.P.S. comunicava all'odierna ricorrente la possibilità di potere prendere visione ed estrarre copia del verbale richiesto, escludendo, tuttavia, l'accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori.

Pertanto, il signor, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, ha presentato ricorso alla Commissione contro il diniego dell'amministrazione.

La Commissione, in data 17 settembre 2007, ha sospeso ogni pronuncia sul merito del ricorso, invitando l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati.

L'INPS di, in data 11 dicembre 2007, ha comunicato alla Commissione di avere provveduto alla suddetta notifica e, tenuto conto delle opposizioni manifestate da alcuni controinteressati, il 15 novembre 2007, ha comunicato al ricorrente l'accoglimento parziale della richiesta di accesso da questi formulata.

Diritto

Come già rilevato nella precedente istruttoria del 17 settembre 2007, ai sensi del vigente regolamento di organizzazione dell'Istituto non sono accessibili a tutela della riservatezza le dichiarazioni rese dagli ex lavoratori agli ispettori di vigilanza nel corso delle ispezioni; ciò ovviamente, nel caso in cui tali controinteressati, ricevuta la notifica del ricorso, abbiano comunicato la loro opposizione.

Il ricorso va pertanto respinto nei confronti delle dichiarazioni di questi ultimi, mentre va per il resto dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, dal momento che l'amministrazione ha già consentito l'accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere, ed in parte infondato.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.19)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: I.N.P.S. – Direzione Provinciale di

Fatto

Il signor, in data 7 maggio 2007, ha presentato all'INPS di una domanda di accesso alla documentazione amministrativa avente ad oggetto un verbale di accertamento, redatto nel corso di un'ispezione avvenuta presso la propria ditta, per potere prendere visione, in particolar modo, delle dichiarazioni rese dagli ex lavoratori agli ispettori di vigilanza nel corso dello stesso accertamento.

Con nota del 5 giugno 2007, l'I.N.P.S. comunicava all'odierna ricorrente la possibilità di potere prendere visione ed estrarre copia del verbale richiesto, escludendo, tuttavia, l'accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori.

Pertanto, il signor, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, ha presentato ricorso alla Commissione contro il diniego dell'amministrazione.

La Commissione, in data 17 settembre 2007, ha sospeso ogni pronuncia sul merito del ricorso, invitando l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati.

L'INPS di, in data 11 dicembre 2007, ha comunicato alla Commissione di avere provveduto alla suddetta notifica e, tenuto conto delle opposizioni manifestate da alcuni controinteressati, il 15 novembre 2007, ha comunicato al ricorrente l'accoglimento parziale della richiesta di accesso da questi formulata.

Diritto

Come già rilevato nella precedente istruttoria del 17 settembre 2007, ai sensi del vigente regolamento di organizzazione dell'Istituto non sono accessibili a tutela della riservatezza le dichiarazioni rese dagli ex lavoratori agli ispettori di vigilanza nel corso delle ispezioni; ciò ovviamente, nel caso in cui tali controinteressati, ricevuta la notifica del ricorso, abbiano comunicato la loro opposizione.

Il ricorso va pertanto respinto nei confronti delle dichiarazioni di questi ultimi, mentre va per il resto dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, dal momento che l'amministrazione ha già consentito l'accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere, ed in parte infondato.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.20)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: I.N.P.S. – Direzione Provinciale di

Fatto

La signora, in data 7 maggio 2007, ha presentato all'INPS di una domanda di accesso alla documentazione amministrativa avente ad oggetto un verbale di accertamento, redatto nel corso di un'ispezione avvenuta presso la propria ditta, per potere prendere visione, in particolar modo, delle dichiarazioni rese dagli ex lavoratori agli ispettori di vigilanza nel corso dello stesso accertamento.

Con nota del 5 giugno 2007, l'I.N.P.S. comunicava all'odierna ricorrente la possibilità di potere prendere visione ed estrarre copia del verbale richiesto, escludendo, tuttavia, l'accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori.

Pertanto, la signora, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, ha presentato ricorso alla Commissione contro il diniego dell'amministrazione.

La Commissione, in data 17 settembre 2007, ha sospeso ogni pronuncia sul merito del ricorso, invitando l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati.

L'INPS di, in data 11 dicembre 2007, ha comunicato alla Commissione di avere provveduto alla suddetta notifica e, tenuto conto delle opposizioni manifestate da alcuni controinteressati, il 15 novembre 2007, ha comunicato alla ricorrente l'accoglimento parziale della richiesta di accesso da questi formulata.

Diritto

Come già rilevato nella precedente istruttoria del 17 settembre 2007, ai sensi del vigente regolamento di organizzazione dell'Istituto non sono accessibili a tutela della riservatezza le dichiarazioni rese dagli ex lavoratori agli ispettori di vigilanza nel corso delle ispezioni; ciò ovviamente, nel caso in cui tali controinteressati, ricevuta la notifica del ricorso, abbiano comunicato la loro opposizione.

Il ricorso va pertanto respinto nei confronti delle dichiarazioni di questi ultimi, mentre va per il resto dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, dal momento che l'amministrazione ha già consentito l'accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere, ed in parte infondato.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.21)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
e nei confronti di: Sig., Sig., Sig.ra

Fatto

Il signor, in data 14 luglio 2007, ha chiesto al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di di potere accedere “a tutti gli atti relativi agli eventi che si sarebbero verificati all’interno del di” e a lui riferiti, che avrebbero determinato la sua sospensione dall’incarico di Sottoufficiale incaricato dello stesso ufficio di, per potere procedere alla tutela dei propri diritti.

L’amministrazione resistente, con nota del 13 agosto 2007, ha negato il richiesto accesso in relazione ai documenti concernenti terzi soggetti controinteressati, che interpellati hanno manifestato la loro opposizione al riguardo.

Pertanto, il signor ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 25, l. n. 241/90, contro il diniego della suddetta amministrazione, chiedendo l’ostensione integrale dei documenti richiesti.

Successivamente, in data 5 ottobre 2007, il Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di ha trasmesso una memoria difensiva alla Commissione, confermando il suddetto diniego.

La Commissione, in data 15 ottobre 2007, ha sospeso ogni pronuncia sul merito del ricorso, invitando l’amministrazione ed il ricorrente a specificare i documenti richiesti, per valutarne la natura ai fini della loro ostensibilità.

L’amministrazione resistente, con nota del 7 dicembre 2007, si è limitata a comunicare che i documenti richiesti sono stati assunti al protocollo riservato.

Diritto

Osserva la Commissione che ostativa al chiesto accesso non è la circostanza formale ed estrinseca che l’atto sia stato assunto al protocollo riservato, ma la circostanza sostanziale ed intrinseca che l’atto, indipendentemente dalla sua protocollazione, rientri nelle categorie che per legge e per regolamento sono escluse dall’accesso, in quanto – in difetto – la domanda di accesso sarebbe fondata.

PQM

La Commissione rinnova la richiesta, già formulata nella precedente istruttoria del 15 ottobre 2007, di specificare la natura dei documenti in questione.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.22)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Architetto

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Architetti di

Fatto

L'architettocon diverse note del 21 giugno e del 23 luglio 2007, ha richiesto all'Ordine degli Architetti di, di potere avere copia integrale del verbale della seduta consiliare del 3 maggio 2007, quale diretto interessato alle determinazioni assunte dal Consiglio relativamente ai costi delle istanze di accesso agli atti, considerate le sue reiterate richieste giacenti.

L'Ordine professionale, il 3 agosto 2007, ha consentito l'esercizio del diritto di accesso all'istante, rilasciando il documento richiesto, con diverse omissioni nel testo concernenti "argomenti non di suo interesse e comunque riguardanti terzi".

Non ritenendo soddisfatta la propria istanza, l'architetto, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, per ottenere copia integrale del suddetto verbale.

La Commissione, in data 17 settembre 2007, ha sospeso ogni pronuncia sul merito del ricorso, invitando l'Ordine degli Architetti di a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

L'Ordine resistente, in data 12 dicembre 2007, ha ribadito alla Commissione il proprio diniego al rilascio delle tredici delibere richieste, relative alla seduta consiliare del 3 maggio 2007, non ravvisando alcun interesse dell'istante in merito alle stesse e, conseguentemente, l'opportunità di effettuare la notifica del presente ricorso agli eventuali controinteressati.

Diritto

In via preliminare, la Commissione rileva che l'Ordine ha deliberatamente omesso di notificare il ricorso ai controinteressati, così assumendosene la responsabilità.

Nel merito il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, si ritiene sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante, ad avere copia di quanto richiesto, tuttavia, limitatamente alla copia dell'ordine del giorno relativo alla seduta consiliare, in merito alla quale lo stesso ha chiesto il verbale in versione integrale.

Resta salva per l'istante la facoltà di presentare all'ente una nuova domanda di accesso – adeguatamente motivata – in relazione ai punti specificatamente individuati nel suddetto documento e di suo interesse.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso con i limiti di cui sopra.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.23)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Direzione Didattica Statale - Circolo "....." di

Fatto

Il Signor, con nota del 29 maggio 2007, ha richiesto al Circolo Didattico "....." di di avere accesso agli atti amministrativi concernenti i criteri e le modalità seguiti dai dirigenti scolastici per stilare la graduatoria per l'iscrizione alla scuola d'infanzia per l'a.s. 2007-2008, asserendo una lesione della figlia, esclusa – a suo dire ingiustificatamente - dalla stessa graduatoria e tutelarne così gli interessi.

L'istituto, con nota del 29 giugno 2007, ha negato l'accesso (successivamente confermato con una nota del 9 agosto 2007) a quanto richiesto opponendo la tutela della riservatezza di terzi soggetti controinteressati e, dunque, il signor ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro tale decisione.

Il 17 settembre 2007, la Commissione ha sospeso ogni pronuncia sul merito del ricorso, invitando l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n.184/2006.

Il 12 dicembre 2007, la Direzione Didattica Statale - Circolo "....." di, attraverso il proprio dirigente, ha comunicato di avere avviato alla frequenza scolastica la bambina, nel cui interesse il padre ha proposto il suddetto ricorso e di non avere più provveduto alla notifica dello stesso a tutti i controinteressati, essendo venuta meno la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.24)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Stato Maggiore della Marina – Reparto Personale

Fatto

Il Signor, in qualità di ufficiale in ferma prefissata nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in servizio nella Marina Militare dal 2003 al 2006, con nota del 26 aprile 2007 ha prodotto istanza formale di accesso alla Direzione Generale per il Personale Militare Reparto – Divisione, chiedendo di accedere al quesito formulato alla stessa dalla Direzione di Commissariato Militare Marittimo di, avente ad oggetto la concessione del c.d. “premio di congedamento”, attribuito di regola agli ufficiali di complemento rafforzati ed esteso per legge alla categoria di ufficiali precari, della quale fa parte lo stesso istante.

L'istante ha chiesto, altresì, di accedere a tutti gli atti del suddetto procedimento, considerato che non ha ancora ricevuto il suddetto beneficio, per potere dunque procedere alla tutela dei propri interessi; e ha presentato ricorso alla Commissione, che lo ha accolto in data 17 settembre 2007.

Successivamente, in data 4 ottobre 2007, il signor ha chiesto alla medesima amministrazione un altro documento, concernente la medesima procedura, vale a dire un messaggio dello Stato Maggiore del 7 aprile 2004, di rilevanza per la cura dei suoi interessi.

Il 17 ottobre 2007 lo Stato Maggiore della Marina con una nota, trasmessa per conoscenza al signor, ha inviato la suddetta istanza – unitamente al documento richiesto - per la relativa e diretta evasione alla Direzione Generale per il personale Militare, motivando di non essere organo di amministrazione attiva.

Ritenendo che tale procedura costituisca – di fatto – un ingiustificato differimento dell'accesso, il signor, in data 22 ottobre 2007, ha proposto un nuovo ricorso alla Commissione.

La Commissione, nella seduta del 22 novembre 2007, ha invitato la Direzione Generale per il Personale Militare a comunicare se avesse provveduto al chiesto adempimento, interrompendo i termini per la propria decisione.

Successivamente, in data 20 dicembre 2007, il ricorrente signor ha scritto alla Commissione una nota con la quale ha comunicato che l'amministrazione resistente gli ha concesso il documento richiesto.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.25)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: INPDAP – Sede di

Fatto

Il signor, in servizio presso il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza, in data 10 maggio 2007, ha presentato alla Direzione Provinciale INPDAP un'istanza per la concessione di un prestito pluriennale: non avendo ricevuto alcun riscontro in merito alla stessa, il 6 novembre 2007, ha avanzato richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

L'ente, dopo avere richiesto un'integrazione della documentazione, il 22 novembre 2007, comunicava al signor la sospensione della concessione del prestito, fornendo solo alcune notizie in merito al procedimento.

Con lettera del 5 dicembre 2007, il signor chiedeva i motivi della sospensione della suddetta pratica, rinnovando la propria istanza di accesso.

Non avendo ricevuto alcuna risposta dall'ente, il signor, il 13 dicembre 2007, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il suddetto diniego-tacito dell'amministrazione.

Diritto

La Commissione rileva che il ricorso in esame è stato presentato ancor prima che sia maturato il silenzio dell'ente sull'ultima istanza di accesso formulata dal signor: questa è stata, infatti, recapitata all'ente resistente il 7 dicembre 2007.

Pertanto, si invita la Direzione Provinciale INPDAP a comunicare se, nei trenta giorni successivi al ricevimento della suddetta istanza, abbia provveduto o meno all'accoglimento della stessa.

PQM

La Commissione sospende ogni pronuncia sul merito, in attesa della comunicazione da parte dell'ente resistente.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.26)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: INAIL – sede di

Fatto

Il signor, assicurato INAIL, dopo avere visto respinta la propria istanza di riconoscimento di malattia professionale, presentata in data 14 giugno 2006, ha chiesto all'INAIL, sede di, di potere accedere a tutti gli atti amministrativi relativi alla suddetta pratica.

L'INAIL, con nota del 6 novembre 2007 ha negato l'accesso, opponendo il proprio regolamento, ed in particolare il disposto dell'articolo 14, che al comma 4, lett. p). prevede l'esclusione dall'accesso degli "accertamenti ispettivi", e alla lett. h), dei "documenti attinenti ad inchieste ispettive e formali"

Pertanto, in data 12 dicembre 2007, il signor, volendo tutelare i propri diritti nelle opportune sedi giudiziarie, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il suddetto diniego dell'amministrazione, chiedendo l'accesso alla documentazione relativa alla pratica che ha condotto l'ente al mancato riconoscimento della malattia professionale nei suoi confronti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Ritiene la Commissione che sia sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei

propri diritti, trattandosi comunque del diretto interessato che chiede di potere visionare documenti che lo riguardano.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l’accesso non può essere denegato. Infatti, l’apprezzamento sull’utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all’Amministrazione destinataria dell’istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l’*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall’interessato al fine di tutelare l’interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”; ciò anche per l’autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l’azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

Né è obiettivamente valutabile, ai fini dell’esclusione del diritto di accesso nel caso di specie, il generico richiamo dell’amministrazione resistente al vigente regolamento INAIL sul diritto di accesso: infatti, analizzando il contenuto delle ipotesi richiamate, non si individua un’ipotesi di limitazione o esclusione dell’accesso applicabile alla questione in esame.

Ed in ogni caso, l’odierno ricorrente dovrà avere accesso integrale al suo fascicolo personale, con l’unico eventuale temperamento che qualora gli accertamenti ispettivi contengano dati che si riferiscono a terzi controinteressati, i dati stessi dovranno essere oscurati a tutela della riservatezza, qualora tali soggetti abbiano manifestato la loro opposizione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.27)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Comune di – Ufficio Polizia Municipale

Fatto

Il signor ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il diniego del Comune di – Ufficio Polizia Municipale sulla sua istanza di accesso del 19 ottobre 2007, volta ad ottenere copia di diversa documentazione relativa ad un apparecchio di autovelox, nonché ad altre informazioni connesse, per potere presentare ricorso al Prefetto contro una multa comminatagli.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dal ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di – Ufficio Polizia Municipale non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.28)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Croce Rossa Italiana- Comitato provinciale di
.....

Fatto

Il Sig. in data 17 luglio 2007 ha presentato all'amministrazione resistente richiesta di accesso alle graduatorie dell'ente relative ai lavoratori a tempo determinato, a progetto e ai professionisti. L'interesse a prendere visione delle graduatorie – peraltro mai pubblicate dall'ente resistente – veniva specificato dal ricorrente nel senso di poter verificare l'inserimento del proprio nominativo nelle suddette graduatorie. In data 20 luglio u.s., l'amministrazione negava l'accesso, ritenendo che la richiesta configurasse la fattispecie di controllo diffuso e generalizzato sull'attività amministrativa di cui all'articolo 24, comma 3, l. n. 241/90.

Avverso tale diniego il Sig. lo stesso 20 luglio ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato. Nella seduta del 17 settembre 2007, la Commissione rilevava la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione nelle persone dei candidati collocati nelle graduatorie oggetto della richiesta di accesso, alle quali, secondo il combinato disposto degli articoli 3 e 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, il ricorso doveva essere notificato a cura dell'amministrazione resistente. In data 6 ottobre 2007 è pervenuta alla scrivente Commissione una nota in cui l'amministrazione precisa di non essere in possesso di graduatorie relative all'assunzione di lavoratori a tempo determinato, ma solo di elenchi richiesti al centro territoriale per l'impiego e inviati alla Croce Rossa in data 2 febbraio 2006. Di talché l'amministrazione, in sostanza, ha chiesto di conoscere a chi doveva essere notificato il gravame.

Al riguardo la scrivente Commissione, nella seduta del mese di novembre 2007, ha invitato nuovamente l'amministrazione a notificare il gravame alle persone inserite nell'elenco inviato dal centro territoriale per l'impiego, atteso che la richiesta – avente ad oggetto le graduatorie per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato – poteva ragionevolmente considerarsi riferita ai suddetti elenchi.

Con nota trasmessa via fax il 6 dicembre scorso l'amministrazione ha ribadito l'inesistenza di controinteressati cui notificare il gravame, venendo così meno all'incombente prescritto.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che l'amministrazione, non dando seguito alla notifica ai controinteressati come avrebbe potuto e dovuto, si espone ad eventuali azioni da parte dei controinteressati medesimi, i quali per il suddetto comportamento omissivo, non sono stati messi nella condizione di prendere parte – attraverso la presentazione di memorie e/o scritti difensivi – al presente procedimento.

Ciò premesso, nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

La motivazione contenuta nell'impugnato diniego secondo cui la richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si configurerebbe come una sorta di controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione è destituita di giuridico fondamento. Il limite in questione, affermato costantemente dalla giurisprudenza amministrativa e, ora, penetrato nel corpo della legge n. 241/90 a seguito della riforma operata dalla l. n. 15/05 (art. 24, comma 3), ha come sua *ratio* quella di escludere che l'accesso possa atteggiarsi alla stregua di un'azione popolare riconosciuta ai cittadini in quanto tali. Invero, in tanto l'accesso ai documenti può essere esercitato in quanto l'accedente sia titolare di una situazione giuridicamente rilevante e tutelata che lo qualifichi rispetto al *quisque de populo*. In tal senso la giurisprudenza è costante e pacifica; tra le altre T.A.R. Lazio Roma, Sez. III ter, 08/02/2005, n. 1088, in cui chiaramente si afferma. "La posizione che legittima all'accesso non deve necessariamente possedere tutti i requisiti stabiliti per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo avverso un atto lesivo della posizione giuridica vantata, tra i quali l'attualità dell'interesse ad agire, essendo sufficiente che l'istante sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante e che il suo interesse alla richiesta di documenti si fondi su tale posizione. Correlativamente il concetto di interesse giuridicamente rilevante sebbene sia più ampio di quello di interesse all'impugnazione, nondimeno non è tale da consentire a chiunque l'accesso agli atti amministrativi: il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'amministrazione, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall'altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile".

Nel caso di specie l'interesse ad accedere manifestato dal ricorrente deve ritenersi personale, concreto e attuale, in quanto preordinato a verificare l'inserimento del proprio nominativo nelle graduatorie oggetto della richiesta e dunque non si configura alcun controllo generalizzato e diffuso sull'azione amministrativa dell'ente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.29)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Radio

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale

e nei confronti di:

Fatto

Radio, tramite il proprio legale, in data 26 ottobre 2007, ha richiesto al Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale e di ottenere la documentazione relativa all'impianto di, motivando la propria istanza su un'asserita lesione dei diritti di utilizzazione della propria frequenza radio (..... Mhz di), legittimamente esercitata in concessione e per potere, dunque, procedere alla tutela legale degli stessi.

Non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro alla propria domanda di accesso, Radio, tramite il proprio legale, in data 21 dicembre 2007, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, avverso il silenzio-rigetto dell'istanza formulata.

Successivamente, in data 9 gennaio 2008, il Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale e ha comunicato la propria disponibilità a soddisfare la suddetta istanza, avendo concluso la fase dei controlli richiesti da Radio, con una relazione del 31 dicembre 2007, pervenuta da parte della Dipendenza Provinciale del Ministero stesso, che verrà comunicata all'istante.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.30)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.,
contro

Amministrazione resistente: I Sottocommissione per gli esami di avvocato, Corte di Appello di

Fatto

Il dott., il giorno 9 novembre 2007, quale partecipante non ammesso alle prove orali dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2006, ha presentato istanza di accesso ai tre elaborati dei candidati risultati idonei alle prove orali, numeri identificativi,, corretti nel medesimo giorno nel quale sono state corrette le prove scritte dell'istante. Specifica l'istante che i documenti richiesti sono necessari per tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

Prosegue l'istante affermando che il Tribunale amministrativo Regionale per la Sicilia ha respinto, con sentenza notificata al ricorrente il 6 novembre 2007, il ricorso avverso il provvedimento di non ammissione alle prove orali.

Avverso il silenzio rigetto il dott. ha presentato ricorso, il 13 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla I Sottocommissione presso la Corte di Appello di l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sospesa ogni pronuncia, invita l'amministrazione a notificare il ricorso ai controinteressati.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.31)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: INPS- Sede provinciale di

Fatto

La Sig.ra, presidente della ditta, veniva sottoposta a procedimento ispettivo da parte dell'amministrazione resistente in data 3 maggio 2007. Il procedimento si concludeva con l'adozione del verbale di accertamento del 9 novembre successivo col quale, ai sensi e per gli effetti della l. n. 248/06, veniva comminata all'odierna ricorrente una sanzione pecuniaria di euro 6.059,00. Successivamente, in data 18 dicembre u.s., la sig.ra inoltrava formale richiesta di accesso all'amministrazione resistente, al fine di ottenere il rilascio di copia semplice delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori INPS nel corso degli accertamenti da questi ultimi effettuati. La richiesta di accesso veniva motivata dall'odierna ricorrente in base alla necessità di tutelare i propri diritti e interessi in sede di contenzioso amministrativo e giudiziario.

In data 18 dicembre 2007 l'amministrazione resistente negava l'accesso, in quanto i documenti richiesti risultavano sottratti all'accesso in forza dell'articolo 17, allegato A, punto n. 12 del regolamento INPS di attuazione della l. n. 241/90. In data 19 dicembre 2007, pertanto, la sig.ra proponeva ricorso alla scrivente Commissione avverso il provvedimento di diniego dell'INPS, lamentandone l'illegittimità sotto diversi profili. Il ricorso è stato notificato anche ai controinteressati.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall'amministrazione resistente è principalmente basato sulla disposizione regolamentare di cui all'articolo 17, allegato A, punto n. 12 che esclude l'accesso delle "Dichiarazioni rilasciate dai lavoratori che costituiscano base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi". La disposizione è di dubbia legittimità; ma questa Commissione, per la sua natura amministrativa, non ha il potere di disapplicarla. Il ricorso va pertanto respinto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.32)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di

Fatto

Il sig., il 23 maggio 2007, ha presentato istanza di accesso all'Università degli Studi di avente ad oggetto:

1. i documenti detenuti dall'amministrazione riguardanti la s.r.l., relativi al contratto per il "servizio di help desk del sistema di gestione delle segreterie studenti", per il periodo da febbraio 2006 a febbraio 2007;
2. elenco del personale della s.r.l. che ha acceduto al sistema di *trouble ticketing* per il periodo da febbraio 2006 a febbraio 2007;
3. documenti utilizzati dalla portineria della facoltà di Giurisprudenza, per registrare la consegna delle chiavi al 4 piano al sig., collaboratore dell'istante per il periodo da febbraio 2006 a febbraio 2007.

Specifica l'istante che i documenti richiesti sono necessari per supportare la propria posizione nel giudizio civile avente ad oggetto il riconoscimento del debito della s.r.l., per prestazioni lavorative effettuate dall'istante.

L'amministrazione con nota dell'11 luglio 2007, ha negato l'accesso quanto ai documenti di cui ai punti nn. 1 e 2 per mancanza di interesse, atteso che il nominativo del sig. non è inserito nell'elenco del personale autorizzato allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto; quanto ai documenti di cui al punto n. 3 l'amministrazione afferma di non potere evadere la richiesta di accesso, dal momento che i fogli sono distrutti non appena effettuati i controlli previsti.

Avverso il provvedimento di diniego dell'11 luglio il ricorrente, sulla base del regolamento sul diritto di accesso dell'Università degli Studi di, ha presentato ricorso al Difensore Civico del Comune di Roma, ricorso pervenuto il 26 settembre 2007.

Il Difensore Civico del Comune di Roma lo ha inviato al Difensore Civico della Regione Lazio, il quale lo ha trasmesso per competenza alla scrivente Commissione.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 12, comma 4 lett. b) del d.P.R. n. 184 del 2006 il presente ricorso doveva essere comunicato al controinteressato individuato in sede di presentazione dell'istanza di accesso, ossia alla s.r.l. Non essendo stato eseguito tale adempimento il presente ricorso è inammissibile.

Nell'ambito dell'esercizio del potere di vigilanza sulla piena conoscibilità dell'attività amministrativa, di cui all'art. 27, comma 5 della legge n. 241 del 1990, la scrivente Commissione esprime, comunque, il parere che i documenti di cui ai punti nn.

1 e 2 siano accessibili, atteso che i medesimi sono necessari al ricorrente per tutelare in giudizio i propri diritti ed interessi legittimi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.33)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente : Ufficio del Giudice di Pace di

Fatto

Con istanza in data 31 ottobre 2007 il sig. ha chiesto all'Ufficio del Giudice di Pace di copia della nota in data 2 luglio 2007 del citato Ufficio a seguito della quale il Ministero della Giustizia gli comunicava, con missiva del 1 agosto 2007, la revoca del suo comando.

A motivazione dell'istanza di accesso il ricorrente sostiene che la nota del 2 luglio 2007 è espressamente citata nelle premesse del provvedimento ministeriale del 1 agosto 2007 di revoca del comando e presumibilmente è stata la causa del provvedimento stesso, lesivo dei suoi diritti ed interessi.

L'Amministrazione non ha provveduto sulla citata istanza di accesso e quindi il sig., con atto in data 17 dicembre 2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L'interessato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta.

Il sig. ha sufficientemente motivato la sua istanza di accesso dalla quale risulta, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, l'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, all'accesso ai documenti richiesti considerato il provvedimento di revoca del comando disposto nei suoi confronti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.34)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Avv.
contro

Amministrazione resistente: Avvocatura Generale dello Stato

Fatto

L'avv. riferisce di aver prestato servizio in qualità di procuratore dello Stato presso la sede distrettuale di dal maggio 1997 al febbraio 1999. Riferisce altresì che il 12 dicembre 1999 l'ex segretario amministrativo dell'Avvocatura di veniva condannato per peculato per essersi appropriato di onorari per un importo pari a £. Successivamente la Corte dei Conti, nel giudizio per danno erariale instaurato dinanzi ad essa, condannava il suddetto segretario amministrativo a risarcire il danno cagionato all'Avvocatura dello Stato, statuendo la ripartizione tra gli aventi diritto delle somme percepite per gli esercizi finanziari interessati (1991-1997). L'avv., pertanto, formulava richiesta di riparto e, in data 3 luglio 2007 inoltrava richiesta di accesso ai prospetti elaborati dall'Avvocatura relativi agli Avvocati e Procuratori del distretto di che avevano partecipato al riparto per il 2° e 3° quadrimestre del 1997. In data 12 luglio 2007 l'amministrazione rilasciava la documentazione richiesta. Successivamente, in data 4 novembre 2007, l'odierno ricorrente formulava nuova richiesta di accesso ai prospetti per la ripartizione della quota dei 2/10 degli onorari spettanti agli Avvocati e Procuratori appartenenti a tutte le avvocature distrettuali diverse da quella che ha seguito la causa.

A tale ultima richiesta di accesso l'amministrazione non ha dato seguito; pertanto, formatosi il silenzio su di essa, l'avv., in data 29 dicembre u.s., ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di controinteressati nelle persone degli Avvocati e Procuratori i cui dati sono contenuti nei prospetti oggetto della richiesta di accesso dell'odierno ricorrente e ai quali il gravame va notificato, tenendo presente a tal fine – dato l'elevato numero di controinteressati – che la comunicazione può essere effettuata anche telematicamente tramite posta elettronica.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dall'avv. ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.35)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente : Comune di

Fatto

Con istanza in data 30.10.2007 il dott., in qualità di componente del Comitato regionale del Partito Democratico, ha chiesto al Comune di l'accesso agli atti relativi alla nomina a segretario comunale del suddetto Comune del dott.

Il Comune di ha negato l'accesso rilevando la mancanza di un interesse personale, diretto e concreto ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990 e sottolineando altresì che non è consentito l'esercizio del diritto di accesso al fine di voler esercitare un controllo di legittimità sugli atti dell'amministrazione.

Avverso tale diniego, il dott., con atto in data 5.1.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 25 , comma quarto , della legge n. 241/90 dispone che “decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso ...il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale..... ovvero chiedere ...nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27”.

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte del Comune di

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.36)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di
e nei confronti di: Sig.ra

Fatto

Il signore, intestatario della certificazione “portatore di handicap grave” ha chiesto più volte all'Agenzia delle Entrate di – da ultimo in data 1 agosto 2007 - l'accesso ai documenti amministrativi relativi alle agevolazioni usufruite dal coniuge, previste dalla legge n. 104/1992.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alla propria istanza, il signor ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il suddetto tacito diniego.

Il 22 novembre 2007, la Commissione ha dichiarato irricevibile il suddetto ricorso, in virtù dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006, essendo lo stesso stato inviato il 23 ottobre 2007, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti “dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso”.

Il signor, successivamente, ha presentato un nuovo ricorso (ricevuto dalla Commissione in data 7 gennaio 2008) contro la medesima amministrazione, che in data 21 dicembre 2007 gli ha negato l'accesso – per carenza di interesse - alla richiesta di parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di da parte del direttore dell'Agenzia delle Entrate ed al conseguente parere emesso dalla stessa Avvocatura relativamente alla questione in oggetto.

A fondamento della propria istanza di accesso il signor ha addotto la tutela dei propri diritti innanzi al Tribunale Ecclesiastico per ottenere la sentenza di nullità matrimoniale delle nozze con la signora e fornire le prove della relativa convivenza coniugale con la signora, con particolare riferimento agli obblighi di assistenza reciproca fra coniugi.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché il richiesto accesso investe dati concernenti una persona controinteressata, la sig.ra, alla quale lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione, dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.37)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Azienda Ospedaliera della provincia di

Fatto

Il sig., quale rappresentante legale del sindacato aderente della provincia di, a seguito della nota con la quale l'azienda ospedaliera della provincia di ha affermato che "per il biennio 2002 -2003 i risultati sono stati raggiunti nella misura dell'80% e che la distribuzione delle quote percentuali individuali è avvenuta in misura pari a tutti i dirigenti medici afferenti l'Unità Operativa, per volontà del Direttore di Unità Operativa", ha presentato istanza di accesso il 25 ottobre 2007, reiterata il 27 novembre, ai seguenti documenti:

1. contratto collettivo aziendale applicato nel caso in esame;
2. documento contenente gli obiettivi dell'Unità Operativa di Neurologia, l'atto di valutazione finale e l'atto di sottoscrizione degli obiettivi da parte dei dirigenti;
3. l'ammontare complessivo degli emolumenti corrisposti suddiviso per le due annualità;
4. i documenti comprovanti la pari suddivisione del fondo tra i dirigenti medici;
5. documento del Direttore della Unità Operativa di Neurologia sulla distribuzione delle quote tra i dirigenti.

Specifica il ricorrente di essere portatore di un interesse diffuso ad accedere agli indicati documenti, quale rappresentante legale del

L'amministrazione ha comunicato di ritenere l'istante privo di un interesse ad accedere ai documenti e, successivamente, il 21 dicembre ha chiesto di specificare l'interesse sotteso all'istanza in esame.

Avverso il provvedimento di diniego del 21 dicembre 2007 il sig., quale rappresentante legale del sindacato aderente della provincia di, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Azienda Ospedaliera della provincia di l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il CCNL del 3 novembre 2005 dell'area della dirigenza medico – veterinaria del Servizio sanitario nazionale, parte normativa quadriennio 2002/2005, parte economica 2002/2003, stabilisce, all'art. 4 che:

1. In sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 54, 55 e 56.

2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie:

A. individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;

B. criteri generali per:

- la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 56 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal d.lgs. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall'art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996.....”.

Pertanto, la scrivente Commissione invita l'Azienda Ospedaliera della provincia di a far conoscere se l'OS ricorrente ha partecipato alla definizione, in sede di contrattazione integrativa, dei criteri generali per la ripartizione del fondo per il trattamento accessorio.

I termini per la presentazione del ricorso sono interrotti in attesa della risposta dell'amministrazione.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.38)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Comune di

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di

Fatto

Il segretario comunale del Comune di, in data 13 settembre 2007, ha chiesto all'Istituto Comprensivo di di avere copia del provvedimento di fissazione della quota pro capite del contributo chiesto per ogni alunno e copia dell'ultimo conto consuntivo approvato dallo stesso istituto, avendo ricevuto una richiesta di denaro notevolmente superiore rispetto all'anno precedente.

E' intenzione, infatti, del Comune poter verificare la corretta applicazione da parte dell'amministrazione scolastica dei criteri di utilizzazione dei finanziamenti comunali.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alla propria istanza, il segretario comunale ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il suddetto tacito diniego.

Il 22 novembre 2007, la Commissione ha sospeso la propria decisione in merito al ricorso presentato, interrompendo i termini, ed invitando l'amministrazione istante e l'amministrazione resistente ad integrare la documentazione allegata, con particolare riguardo all'individuazione della natura, pubblica o privata, del riguardo all'individuazione della natura, pubblica o privata, dell'Istituto Comprensivo di

Il 2 gennaio 2008, l'Istituto Comprensivo di ha trasmesso una nota alla Commissione, nella quale – oltre a chiarire la propria natura di istituzione pubblica - ha reso noto di avere provveduto ad inviare al Comune di tutta la documentazione richiesta relativa al conto consuntivo.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.39)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Dirigente Scolastico della Scuola Elementare Statale
“.....” - Roma

Fatto

Con istanza in data 20.11.2007 il sig., padre del minore, iscritto alla terza classe, sezione A, della Scuola Elementare Statale “.....” di Roma, ha chiesto al Dirigente Scolastico di detta scuola di “prendere visione e se del caso estrarre copia, del provvedimento di nomina o documenti equipollenti dell’insegnante di italiano per la classe terza sezione A per l’anno scolastico 2007-2008” e di altra documentazione riguardante sempre detta insegnante di italiano nonché dei provvedimenti di nomina o documenti equipollenti dell’insegnante di italiano per la classe in questione per i due anni scolastici precedenti.

Il Dirigente Scolastico ha negato l’accesso con la seguente motivazione : “la S.V. non è titolare di interesse soggettivo legittimo nei confronti delle procedure di conferimento delle nomine dei docenti”.

Avverso tale diniego, il sig., con atto in data 29.12.2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

In via preliminare, la Commissione rileva la presenza dei controinteressati insegnanti di italiano per la classe terza sezione A per l’anno scolastico 2007-2008 e per i due anni scolastici precedenti.

Trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto provvedere a notificare agli stessi il ricorso, secondo il disposto di cui all’art. 12, comma 4, lettera b), del d.P.R. n. 184/06.

Non avendo assolto l’incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell’art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.40)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: C.R.I. – Comitato Prov.le

Fatto

Il sig., Volontario del Soccorso dell'Associazione della Croce Rossa Italiana presso il Gruppo VVdS C.R.I., ha presentato, con atto pervenuto in data 31 dicembre 2007, un "reclamo avverso provvedimento di rifiuto accesso documenti amministrativi" chiedendo:

1. "una pronuncia sul ricorso presso Comitato Provinciale C.R.I. atteso che l'Ispettorato Regionale VVds C.R.I. rifiuta evidentemente l'accesso allo stesso documento";
2. "un'azione nei modi che la Commissione riterrà più opportuni presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana per il rispetto degli elementari diritti in materia d'accesso ai documenti amministrativi evidentemente violati nel mio caso".

Diritto

Il proposto atto di reclamo non può configurarsi un ricorso ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241 né la nota di risposta in data 21.10.2007 della Croce Rossa Italiana può rappresentare un diniego di accesso.

Il reclamo proposto dal sig. è quindi inammissibile.

Peraltro, con decisione in data 15.10.2007 la Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, ha espressamente invitato la C.R.I. a far sapere i provvedimenti adottati al fine di consentire l'accesso richiesto dal ricorrente.

La risposta da parte della Croce Rossa non è ancora pervenuta: di conseguenza, la Commissione si pronuncerà sul ricorso a suo tempo proposto, di cui alla citata pronuncia interlocutoria, non appena in possesso della lettera di risposta della Croce Rossa, non potendo certamente la nota del 21.10.2007 summenzionata configurarsi come "risposta" alla Commissione rilevando, tra l'altro, che non è neppure indirizzata alla Commissione stessa.

PQM

La Commissione dichiara il reclamo inammissibile.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.41)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.ra
contro

Amministrazione resistente : Direzione Scolastica statale di

Fatto

L'Ufficio scolastico provinciale di ha inviato alla sig.ra, insegnante presso la Direzione didattica statale di, la contestazione di aver fatto firmare ad un genitore, rappresentante di classe, una lettera, dalla stessa sig.ra predisposta, con la quale si chiedeva la variazione dell'assegnazione delle classi.

Con istanza del 20.10.2007 la sig.ra ha chiesto a detta Direzione , adducendo di dover apprestare le sue difese nell'iniziato procedimento disciplinare , di aver accesso ai documenti , da essa Direzione formati , su un episodio di violenza accaduto ad opera dell'insegnante, episodio che il dirigente scolastico in una conversazione telefonica le avrebbe confermato essere avvenuto .

Con nota del 30.10.2007 la Direzione ha comunicato che "l'istanza non era pertinente con il procedimento" e che gli atti relativi a tale procedimento avrebbero potuto essere richiesti all'Ufficio scolastico provinciale di

Avverso il diniego contenuto in tale nota la sig.ra ha proposto ricorso a questa Commissione, notificandolo anche alla controinteressata sig.

La Direzione didattica ha inviato memoria , nella quale ha dedotto la genericità della istanza di accesso e la non pertinenza dei documenti richiesti con la contestazione.

Con decisione in data 22 novembre 2007, la Commissione ha rilevato la necessità di un'istruttoria al fine di acquisire una dettagliata relazione della Direzione scolastica di sull'episodio di violenza accaduto ad opera dell'insegnante

Con successiva istanza di accesso in data 11 dicembre 2007 , la sig.ra ha chiesto al Dirigente Scolastico di la copia della "memoria del 15.11.2007, inviata da codesta Direzione Didattica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (documento richiamato nella decisione assunta dalla Commissione il 22.11.2007 prot.)".

Il Dirigente Scolastico ha negato l'accesso affermando che la memoria è stata inviata alla Presidenza del Consiglio su richiesta dello stesso organo e che pertanto, trattandosi di procedura contenziosa, l'accesso agli atti deve essere richiesto all'amministrazione decidente in merito".

Avverso tale diniego, la sig., con atto in data 2.1.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

La memoria in data 15.11.2007 della Direzione Didattica di, depositata presso questa Commissione, non è un documento amministrativo ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed esula quindi dall'ambito di applicazione di tale legge.

Si tratta di un atto difensivo che riguarda il ricorso a suo tempo presentato dalla sig.ra, ricorso all'esame di questa Commissione: trattandosi di una memoria presentata nell'ambito di un ricorso presentato dalla stessa sig.ra, il diritto di chiederne copia è autonomamente garantito dai principi generali riguardanti il diritto di difesa e di garanzia del principio del contraddittorio.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.42)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale
“.....” di

Fatto

Con istanza in data 25.8.2007 il sig., che aveva svolto funzioni di insegnante presso l'istituto “.....” di nell'anno scolastico 2004/2005, ha chiesto al Dirigente di tale istituto “di accedere all'intera documentazione relativa alla richiesta indirizzata al dirigente scolastico e sottoscritta da alcuni genitori della allora classe I C del liceo classico , in data 25 agosto 2005”.

Con nota 14.9.2007 detto Dirigente ha inviato al sig., “in evasione della Sua richiesta”, fotocopia della lettera scritta dai genitori della classe I^ C datata 25.8.2005.

Con atto 2.10.2007 il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione deducendo che, avendo egli richiesto l'accesso alla “intera documentazione”, la richiesta stessa non poteva considerarsi esaustiva con l'avvenuto invio di copia della sola menzionata lettera: e ciò perché non tutte le firme apposte alla lettera erano leggibili, e pertanto avrebbe dovuto essergli inviata copia dei documenti scolastici sui quali erano state depositate le firme dei genitori, al fine di poter individuare i genitori che avevano sottoscritto la lettera in esame.

Nella seduta dell'8 novembre 2007, la Commissione, rilevato che, solo dopo l'esame della copia della lettera inviatagli dal Dirigente dell'istituto l'istante ha potuto rilevare la illeggibilità di alcune firme, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non vi era stato diniego di accesso.

Successivamente, il sig. ha presentato una nuova istanza di accesso chiedendo esplicitamente al Dirigente scolastico “tutti i documenti in possesso della Scuola dai quali risultasse possibile leggere l'esatto nominativo di tutti i genitori firmatari della lettera, oppure l'elenco dei firmatari della lettera in forma dattiloscritta, attestata dal Dirigente scolastico.

Formatosi il silenzio rigetto, il sig., con nota in data 29 dicembre 2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

In via preliminare, la Commissione rileva la presenza dei controinteressati genitori firmatari della lettera oggetto dell'istanza di accesso.

Trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto provvedere a notificare agli stessi il ricorso, secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b), del d.P.R. n. 184/06.

Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R 12 aprile 2006 n. 184, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.43)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: INPS – Agenzia di

e nei confronti di: Sig.

Fatto

La signora, titolare e legale rappresentante di una ditta di mobili, citata in giudizio innanzi il Tribunale di, sezione lavoro, dal signor, in data 28 novembre 2007, ha formulato all'INPS – Agenzia di un'istanza di accesso ai documenti comprovanti l'attività di lavoro svolta da quest'ultimo e la sua posizione assicurativa, per potere procedere alla tutela dei propri diritti.

Con nota del 24 dicembre 2007, l'amministrazione resistente ha espresso il proprio diniego alla predetta richiesta di accesso, specificando che "si ritiene non possibile fornire l'estratto contributivo del signor, essendo ivi contenute alcune informazioni non pertinenti con il rapporto di lavoro contestato e con il giudizio civile pendente".

Pertanto, la signora, in data 8 gennaio 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il suddetto diniego dell'amministrazione, chiedendo l'accesso alla documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso è fondato ed è stato ritualmente notificato alla parte controinteressata.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, il T.A.R. ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

In merito poi alla presunta lesione della tutela alla riservatezza della parte controinteressata, opposta dall'amministrazione resistente, nella recente sentenza n. 1896/2005, il Cons. di Stato (e di seguito il T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 ottobre 2006, n. 10620), ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso “si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi.”

Sembra opportuno ricordare come l'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, nel testo novellato indichi che: “nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile (alla difesa: n.d.r.) e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

Il T.A.R. Toscana, seconda sezione, nella sentenza n. 152/2007, al riguardo precisa che “posto che il richiamato Codice della privacy, all'art. 59, lascia alle disposizioni contenute nella legge n. 241 del 1990 il compito di disciplinare l'accesso documentale, il potenziale conflitto - provocato da un'istanza ostensiva - tra la tutela

della riservatezza e l'interesse all'accesso va risolto in favore di quest'ultimo per le ragioni che seguono:

- a. in via generale, la questione controversa attinente al conflitto tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi deve essere risolta nel senso che l'accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo; conseguentemente la tutela della riservatezza, generalmente garantita dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, deve recedere quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse (cfr., in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2005 n. 504);
- b. ciò sta a significare che, in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e nei limiti in cui esso è necessario alla difesa della posizione soggettiva del richiedente, l'interesse alla riservatezza dei terzi si affievolisce nei confronti del diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla legge n. 241 del 1990, se la richiesta è esercitata per la cura o la difesa di un interesse giuridico qualificato e rilevante”.

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento ad un documento che può manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego dell'atto è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

La sintesi di quanto espresso è fornita dalla modifica apportata dalla legge n. 15 del 2005 all'art. 24 della legge n. 241 del 1990 che ora, al comma 7, stabilisce con chiarezza il diverso rapporto di “durezza” fra accesso e riservatezza con riguardo, rispettivamente, al diverso spessore funzionale del primo ed al diverso grado di “sensibilità” della seconda.

Pertanto, i documenti richiesti dalla signora dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, oltre che per il pacifico superamento dell'opposizione formulata dall'amministrazione resistente riguardo alla non ostensibilità della documentazione stessa per le ragioni sopra svolte, anche per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

Infine, in merito alla contestazione dell'amministrazione resistente circa eventuali “informazioni non pertinenti con il rapporto di lavoro contestato e con il giudizio civile pendente” contenute nell'estratto contributivo del signor, si osserva che le stesse potranno essere omesse o, comunque, non essere rese note all'istante.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.